

Serie Ordinaria n. 28 - Venerdì 14 luglio 2017

D.g.r. 12 luglio 2017 - n. X/6859

Autorizzazione al controllo della specie storno per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo, nel periodo 14 settembre - 30 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/ce e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

Vista la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Preso atto dalla documentazione pervenuta dagli Uffici Territoriali Regionali e dalla Provincia di Sondrio, agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistiche venatorie, che la quantificazione dei danni causati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*), accertati negli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016, risulta pari a 727.123,19 euro, così ripartiti:

ANNO	IMPORTO DANNI
2008	Euro 53.340,50
2009	Euro 54.733,00
2010	Euro 51.671,00
2011	Euro 101.327,90
2012	Euro 114.072,60
2013	Euro 89.908,39
2014	Euro 110.240,50
2015	Euro 71.683,00
2016	Euro 80.146,30
Totale	Euro 727.123,19

Tenuto conto, in particolare, delle note trasmesse dalla Provincia di Sondrio e dagli Uffici Territoriali Regionali agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistiche venatorie, nelle quali vengono segnalati i danni causati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) alle colture agricole nel corso del 2016, come di seguito specificato:

PROVINCIA E COMUNI	COLTURA COLPITA	PERIODO DI FRUTTIFICAZIONE	DATA DI REGISTRAZIONE DEI DANNI	IMPORTO DANNI CAUSATI DA STORNO 2016
Brescia: Adro, Bedizzole, Botticino, Capriolo, Castenedolo, Cazzago S. Martino, Cellatica, Coccaglio, Cortefranca, Desenzano d/G, Erbusco, Gavardo, Gussago, Montichiari, Paderno Franciacorta, Passirano, Pozzolengo, Provaglio d'Iseo, Puegnago d/G, Rovato, Salò, Sirmione	Vite	Agosto-Ottobre	da 18 agosto a 13 ottobre 2016	€ 13.152,15
	Ciliegio	Maggio-Giugno	da 11 a 31 maggio 2016	€ 2.610,00
	Olivo	Ottobre-Dicembre	17 ottobre 2016	€ 367,00
	Mais	Agosto-Ottobre	1 settembre 2016	€ 364,80

PROVINCIA E COMUNI	COLTURA COLPITA	PERIODO DI FRUTTIFICAZIONE	DATA DI REGISTRAZIONE DEI DANNI	IMPORTO DANNI CAUSATI DA STORNO 2016
Mantova: Gonzaga, Moglia, Quistello, Poggio Rusco, Magnacavallo	Pero e vite	Agosto-Settembre	Da 1 agosto a 30 settembre	€ 2.500,00
	Pero	Agosto-Settembre		€ 900,00
	Pero e mais	Agosto-Settembre		€ 4.600,00
Pavia: Borgo Priolo, Broni, Ponte Nizza, Rocca Susella	Ciliegio	Maggio	da 13 a 26 maggio 2016	€ 3.700,00
	Vite	Agosto-Settembre	18 agosto 2016	€ 270,00
Sondrio: Berbenno di Valtellina, Bianzone, Castione Andevenno, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Ponte in Valtellina, Sernio, Sondrio, Talamona, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano	Melo	Agosto-Settembre	15 agosto 2016	€ 39.607,00
	Mirtilli	Giugno-Luglio	30 giugno 2016	€ 1.825,00
	Vite	Agosto-Ottobre	15 settembre 2016	€ 10.250,00
TOTALE				€80.146,30

Rilevato dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Storno alle colture agricole, accertati nel corso del 2016, è pari a € 80.146,30;
- le colture che, nel corso del 2016, sono state maggiormente interessate dai danni sono vite, melo, pero e ciliegio;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra agosto e ottobre;
- l'attività di controllo nel 2016 ha portato all'abbattimento di n. 19 capi di Storno in Provincia di Sondrio;

Dato atto che:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, comprese nelle succitate province, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio e frutteti;
- lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
- nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa in quanto interessata dalla presenza di individui giovani dell'anno e di individui migratori;

Ritenuta, quindi, prioritaria la necessità di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree territoriali coinvolte, attraverso ogni possibile azione;

Dato atto che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato solo laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

Dato atto che le misure dissuasive utilizzate, alternative al prelievo, non sono risultate sufficientemente efficaci ai fini del contenimento dei danni da Storno;

Ritenuto, dunque, opportuno prevedere il prelievo dello Storno, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

Preso atto di quanto riportato nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richia-

mata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

Considerato che un'analisi dettagliata dei comuni in cui si sono verificati i danni da Storno, associata alla valutazione specifica delle altre informazioni inerenti le colture danneggiate, la distribuzione temporale dei danni e l'esito della messa in opera di misure di prevenzione, fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno le aree e i comuni potenzialmente interessati dai danni;

Dato atto che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

Ritenuto di proporre il provvedimento di autorizzazione al controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), a norma dell'art. 19bis della l. 157/92;

Richiamata la Comunicazione alla Giunta dell'assessore Fa-va nella seduta del 21 aprile 2017 avente ad oggetto» art. 19bis legge 157/92 «Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE»;

Atteso che, con nota n°.M1.2017.0052204 del 26 aprile 2017, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

Visto il parere ricevuto da ISPRA, protocollo n. M1.2017.0065934 del 13 giugno 2017, favorevole, ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VIA, VAS e strumenti gestionali simili a condizione che vengano recepite le indicazioni in esso specificate ovvero:

- il numero dei capi annualmente abbattibili in tutto il territorio non deve superare le 8.000 unità;
- al fine di assicurare che non venga superato il numero di capi abbattibili, si rende necessaria l'adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in modo tempestivo gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di meleti, pereti e vigneti in frutto (frutto pendente) e ad una distanza non superiore a 100 metri dalla presenza di una delle citate colture;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura;

Considerato che prevedere un numero massimo di 80 cacciatori autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prelevabili giornalmente e per l'intero periodo da ciascun cacciatore, pari a rispettivamente a 30 e a 100, siano misure sufficienti ad assicurare che non venga superato il numero di 8.000 capi abbattibili come prescritto da ISPRA;

Ritenuto di suddividere il numero di cacciatori per ambiti territoriali sulla base dei danni pregressi e delle caratteristiche produttive dei singoli territori;

Considerato, quindi, che sussistono le condizioni per approvare un provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2017-2018;

Valutato di autorizzare il prelievo dello storno esclusivamente nei comuni interessati da danni alle colture nel 2016, nel periodo 14 settembre - 30 ottobre 2017, prevedendo un numero massimo di cacciatori autorizzabili per territorio proporzionale ai danni rilevati e tale da evitare il superamento del numero massimo di soggetti prelevabili indicato da ISPRA;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e degli artt. 19 e 19bis della l. 157/92, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, il prelievo di 8.000 esemplari appartenenti alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*), nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:

- a) il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente nei vigneti, meleti e pereti in presenza del frutto pendente e ove si siano rivelati inefficaci i metodi dissuasivi incruenti adottati, nonché ad una distanza non superiore a 100 metri dalle suddette colture, localizzati nelle seguenti province e comuni:

provincia di Brescia: Adro, Bedizzole, Botticino, Capriolo, Castenedolo, Cazzago S. Martino, Cellatica, Coccaglio, Cortefranca, Desenzano d/G, Erbusco, Gavardo, Gussago, Montichiari, Paderno Franciacorta, Passirano, Pozzolo, Provaglio d'Iseo, Puegnago d/G, Rovato, Salò, Sirmione

provincia di Mantova: Gonzaga, Moglia, Quistello, Poggio Rusco, Magnacavallo

provincia di Pavia: Borgo Priolo, Broni, Ponte Nizza, Rocca Susella

provincia di Sondrio: Berbenno di Valtellina, Bianzone, Castione Andevenno, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Ponte in Valtellina, Sernio, Sondrio, Talamona, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Verio, Villa di Tirano

- b) il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente dai cacciatori residenti in Lombardia iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nei comprensori alpini di caccia (CAC) in cui ricadono i comuni di cui al punto precedente, espressamente autorizzati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio;
- c) i cacciatori interessati al prelievo dovranno fare richiesta all'Ufficio Territoriale Regionale competente o alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica;
- d) gli Uffici Territoriali Regionali e la Provincia di Sondrio potranno autorizzare il seguente numero massimo di cacciatori:

Ufficio Territoriale Regionale Brescia	25
Ufficio Territoriale Regionale Val Padana - Mantova	7
Ufficio Territoriale Regionale Pavia	8
Provincia di Sondrio	40
Totale	80

- e) ogni cacciatore potrà prelevare fino a un massimo di 30 capi giornalieri e di 100 capi complessivi per l'intero periodo e dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno ovvero ST;
- f) il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente nel periodo compreso tra il 14 settembre 2017 e il 30 ottobre 2017;
- g) il prelievo potrà essere effettuato esclusivamente da appostamento, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici e, preferibilmente, caricate con pallini in materiali alternativi al piombo;

2. di prevedere che gli Uffici Territoriali Regionali e la Provincia di Sondrio trasmettano alla Direzione Generale Agricoltura i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno entro e non oltre il 30 aprile 2018, affinché la Giunta Regionale possa ottemperare a quanto previsto dal comma 6, art. 19bis, della l. 157/92;

3. di prevedere che i controlli saranno effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;

4. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli Uffici Territoriali Regionali o la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;

5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare ai sensi del comma 4 dell'art. 19 bis della l. 157/92;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL

Il segretario: Fabrizio De Vecchi